

Codice A1816A

D.D. 26 luglio 2017, n. 2388

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Ditta individuale GIORDANO GIOVANNI MARCO (P.IVA 03530120041) - Interventi selvicolturali nel Comune di Valdieri (loc. Madonna del Colletto) - Istanza n. 36490/2017.

VISTA la domanda n. 36490/2017 presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dalla Ditta individuale Giordano Giovanni Marco (P.IVA 03530120041), in data 28/06/2017 – assunta al Protocollo n. 30600;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal funzionario incaricato Dott. For. Fabrizio Maglioni del Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte in data 25/07/2017, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali;

Tipologia forestale	Superficie da progetto (ha)	Superficie ammessa (ha)
- Rimboschimento del piano montano di abete rosso e larice	3,5968	3,5968
Totale	3,5968	3,5968

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTO il D.lgs. 227/2001 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;

VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., la Ditta individuale GIORDANO GIOVANNI MARCO (P.IVA 03530120041) nella persona del titolare, Sig. Giordano Giovanni Marco (omissis) ad eseguire gli interventi selvicolturali in Comune di Valdieri (località Madonna del Colletto), così come descritti nel progetto d'intervento, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

Tipologia forestale	Superficie da progetto (ha)	Superficie ammessa (ha)
- Rimboschimento del piano montano di abete rosso e larice	3,5968	3,5968
Totale	3,5968	3,5968

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup. intervento (ha)
Valdieri	A	10	2	0,6847	0,6847
Valdieri	A	10	12	0,2963	0,2963
Valdieri	A	10	13	0,1487	0,1487
Valdieri	A	10	18	0,3655	0,3655
Valdieri	A	10	25	0,0407	0,0407
Valdieri	A	10	41	0,9532	0,9532
Valdieri	A	10	42	0,3023	0,3023
Valdieri	A	10	468	0,1214	0,1214
Valdieri	A	10	472	0,6840	0,6840

- Il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha 3.5968 di rimboschimento con abete rosso e larice;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
- potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo;
- il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati, così come individuati nell'ambito dei rilievi effettuati;
- si approva il volume di legname prelevabile con l'intervento desunto dalle aree di saggio effettuate, che risulta pari a 1844 mc ca.; tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;
- si potranno tagliare esclusivamente le piante le piante costituenti il rimboschimento: abete rosso e larice;
- non potranno essere tagliate: le piante di latifoglie autoctone presenti sull'area di intervento a qualsiasi stadio di sviluppo ed anche le conifere di diametro inferiore a 7 cm;
- nel rispetto del Regolamento forestale vigente (art. 42 bis) dovranno essere conservati a tempo indefinito un albero vivo ed uno morto ogni 5000 mq; tali piante dovranno essere opportunamente contrassegnate con marcatura in vernice visibile;
- qualora, durante il periodo di esecuzione degli stessi dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;
- il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;

- particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);
- dovrà essere posta uguale cura al medesimo problema nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco – *qualora previste* - che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;
- durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
- si prescrive che, al termine delle operazioni di abbattimento ed esbosco, venga effettuato un sopralluogo congiunto dei funzionari tecnici della Regione Piemonte con la ditta esecutrice ed il progettista, per verificare l'entità e lo stato della rinnovazione presente, e valutare l'eventuale necessità di procedere a rinfoltimenti con latifoglie autoctone;
- si autorizza l'apertura della via temporanea di esbosco della lunghezza di 253 ml, secondo i parametri previsti dall'art. 52 del Regolamento forestale vigente (lunghezza massima pari a 150 ml/ha di intervento –max 1000 ml-, larghezza massima del piano viabile pari a 3 m, altezza massima delle scarpate 1m; qualora fosse necessario superare tali parametri, si tratterà dell'apertura di una pista permanente, pertanto sarà necessario presentare una variante da autorizzare ai sensi del Regolamento forestale e dovranno conseguirsi tutte le altre autorizzazioni necessarie;
- ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;
- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art. 34 del Regolamento):
 1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;
 2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:
 - a. ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;
 - b. sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'insacco di fenomeni di erosione;
 - c. per le vie di esbosco per mezzi meccanici:
 - 1) chiusura e protezione degli accessi;
 - 2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”;
- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, *se previste*, dovrà provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;

- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
- i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (Regolamento forestale, art. 6, par. 5);
- entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI